

Ordinanze di Protezione Civile 52/13 e 171/14 – Indirizzi e criteri per l'assegnazione dei contributi per gli interventi di cui all'art.2, co.1 lett. c) - Edifici di proprietà privata. Fondi annualità 2012 e 2013.

1. PREMESSA

I presenti indirizzi definiscono i criteri, modalità e fasi degli interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati, di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) delle Ordinanze di Protezione Civile 52/13 e 171/14 (nel seguito: Ordinanze). Le istanze prodotte e/o trasmesse dai Comuni in data antecedente alla pubblicazione della presente deliberazione non saranno prese in considerazione.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.1. I contributi vengono attivati nei Comuni di cui all'art.7 dell'OPCM 4007/2012.

2.2. I beneficiari dei contributi sono i proprietari degli edifici in cui oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari (circa 30% delle somme a disposizione) oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva (circa 70% delle somme a disposizione). Sono escluse le istanze relative a sole pertinenze.

Si precisa, inoltre, che:

- a) nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi deve essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;
- b) nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere le richieste di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14 delle Ordinanze e deve essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Sono ammissibili al contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dalle stesse Ordinanze:

- a) **interventi di rafforzamento locale**, che - ai sensi degli artt. 9 comma 1 e 13 comma 1 delle Ordinanze - rientrano nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" dalle vigenti norme tecniche;
- b) **interventi di miglioramento/adeguamento sismico**;
- c) **interventi di demolizione e ricostruzione**.

3.2. Ai sensi degli artt. 9 comma 2 e 13 comma 1 delle Ordinanze, gli interventi di rafforzamento locale sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

Ricadono tra l'altro in questa categoria gli interventi:

- a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

Gli interventi di **rafforzamento locale** sono consentiti, ai sensi degli artt. 9 comma 3, 11 comma 2 e 13 comma 1 delle Ordinanze, se non variano in modo significativo il comportamento strutturale della parte di edificio interessata dall'intervento e a condizione che l'edificio non abbia carenze gravi. L'**assenza di carenze gravi** può essere accertata con riferimento all'allegato 5 delle Ordinanze. Costituiscono un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo solo le soffitte e i sottotetti accessibili (muniti di scala fissa) e quelle abitabili.

3.3. In caso di **miglioramento sismico** - per il quale le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento - il progettista deve dimostrare il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al **60%** e comunque un aumento della capacità non inferiore al **20%** di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

- 3.4. Ai sensi dell'art. 13 comma 3 delle Ordinanze, gli interventi di **demolizione e ricostruzione** devono restituire edifici conformi alle norme tecniche vigenti e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia. La demolizione e ricostruzione in sito non è ammessa per gli edifici ricadenti in aree classificate P3/P4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI) o nella zona rossa del Vesuvio e dei Campi Flegrei.
- 3.5. In ogni caso la progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario sull'edificio, inteso come **unità strutturale minima di intervento** (U.M.I.), la cui definizione è riportata all'allegato 6 delle Ordinanze.
- 3.6. Le soluzioni progettuali devono tendere ad evitare l'alterazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche dell'edificio e la scelta delle tecniche di intervento deve essere basata su un'attenta valutazione dei costi e dei benefici strutturali al fine di rendere ottimale il rapporto costo/benefici.

4. REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO

- 4.1. Ai sensi dell'art. 2 delle Ordinanze i contributi, nei limiti di cui alla precedente paragrafo 2, per ciascuna annualità (2012 e 2013) possono essere erogati solo per interventi su edifici in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei seguenti requisiti:
- a) oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva (comma 4);
 - b) non essere oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso, ovvero che usufruiscano di contributi pubblici per le stesse finalità (comma 3);
 - c) non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 51 del D.P.R. n° 380/01 - edifici abusivi in zone alluvionali e edifici abusivi in zona sismica senza intervenuta sanatoria - (comma 4).
 - d) non ricadono nel regime degli "aiuti di stato". A tal fine la domanda di contributo di cui all'allegato 4 è corredata da idonea dichiarazione.
- I suddetti requisiti sono tutti ugualmente necessari, quindi la mancanza anche di uno di essi, determina l'inammissibilità al contributo.
- 4.2. Ai sensi degli artt. 11 comma 1 e 13 comma 1 delle Ordinanze sono esclusi dal contributo:
- a) edifici ricadenti in aree classificate P3/P4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI);
 - b) edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
 - c) edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PRIORITA' DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Nella formazione delle graduatorie, in base agli elenchi forniti dai Comuni, la Regione segue i criteri di priorità previsti dall'Allegato 3 delle Ordinanze, che possono essere così riassunti: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), propensione su vie di fuga o **individuate dall'analisi della CLE**.

Si procederà prioritariamente all'assegnazione dei contributi relativi all'annualità 2011, fino ad esaurimento del fondo, formando una prima graduatoria "a" costituita dalle richieste di contributo prodotte ai sensi dell'OPCM4007/12. Successivamente verrà formata una seconda graduatoria "b" formata dalle richieste di contributo prodotte ai sensi dell'OCDPC 52/13, escludendo quelle già finanziate con i fondi dell'annualità precedente, finanziata con i fondi dell'annualità 2012, incrementati dell'eventuale residuo dei fondi 2011. Infine, verrà formata una terza graduatoria "c" formata dalle richieste di contributo prodotte ai sensi dell'OCDPC 171/14, escludendo quelle già finanziate con i fondi delle annualità precedenti, finanziata con i fondi dell'annualità 2013, incrementati dell'eventuale residuo dei fondi 2012.

6. NORME PROCEDURALI

- 6.1. La Direzione Generale 08 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile entro 90 giorni dalla data di esecutività del presente atto, approva, con propri decreti, i fac-simili di bando e i modelli di domanda secondo la modulistica di cui all'Allegato 4 delle Ordinanze 52/2013 e 171/2014, nonché le modalità di erogazione e gestione dei finanziamenti.

- 6.2.** I Comuni interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania dei precitati decreti attuativi, provvedono (ai sensi dell'art. 14 commi 3 e 5 delle Ordinanze) a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando, nell'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune. I cittadini che intendono aderire all'iniziativa dovranno presentare al Comune la richiesta di contributo entro il termine di 60 giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio del Comune. Oltre all'istanza debitamente compilata e sottoscritta, il Comune nel bando/avviso può prevedere che sia allegata una planimetria in scala adeguata dell'edificio oggetto di intervento.
- 6.3.** Ogni Comune dovrà individuare un Responsabile del Procedimento che curerà l'istruttoria delle domande di contributo presentate dai privati ed il caricamento dei dati negli appositi software resi disponibili dal Dipartimento della Protezione Civile.
- 6.4.** I Comuni, entro e non oltre 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, dovranno trasmettere via pec alla Direzione Generale 08 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile – UOD Servizio Sismico l'elenco delle domande validamente pervenute e il file generato dal software, al fine di consentire l'approvazione delle graduatorie per ciascuna annualità.
- 6.5.** Qualora i Comuni non provvedano, nei tempi previsti, a pubblicare i bandi, ovvero a trasmettere le graduatorie parziali, decadranno dai benefici.
- 6.6.** La verifica dei requisiti dichiarati in fase di istanza è a cura dei Comuni, responsabili dell'attività istruttoria. Analogamente per i controlli in fase di realizzazione dei lavori.
- 6.7.** La Regione Campania provvederà a formulare, e rendere pubbliche, le graduatorie di merito delle istanze pervenute a livello regionale in successione, per ciascuna annualità. Le rinvenienze di ciascuna annualità andranno ad incrementare le risorse stanziare per l'annualità successiva.
- 6.8.** Eventuali osservazioni potranno essere presentate alla Direzione Generale 08 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile – UOD Servizio Sismico entro e non oltre 30 gg dalla pubblicazione delle graduatorie, trascorsi i quali le graduatorie saranno considerate definitive.
- 6.9.** Successivamente la Regione provvederà al trasferimento ai Comuni delle risorse, messe a disposizione dal Dipartimento per la Protezione Civile, per l'assegnazione ai beneficiari, secondo le modalità descritte al paragrafo successivo.

7. TEMPISTICHE, LIQUIDAZIONE DEI FONDI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

- 7.1.** Le richieste di liquidazione, esclusivamente da parte dei Comuni, dovranno pervenire alla struttura regionale competente, presso la U.O.D. 08 – Servizio Sismico della Direzione Generale 5308 Lavori Pubblici e Protezione Civile.
- 7.2.** I soggetti collocati utilmente nelle graduatorie, approvate con apposito provvedimento del Dirigente dell'U.O.D. 08 "Servizio Sismico" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", devono presentare al Comune un progetto di intervento coerente con la richiesta presentata entro:
- a) il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul Burc del provvedimento di approvazione della graduatoria per gli interventi di rafforzamento locale,
 - b) entro il termine di 180 giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.
- 7.3.** I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruire e per il relativo controllo. In ogni caso per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal DPR 380/2001 e dalla normativa regionale di cui alla L.R. 9/83 smi e norma collegata.
- 7.4.** I lavori dovranno iniziare, una volta ottenute tutte le prescritte autorizzazioni di legge, entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo ed essere completati entro 270 giorni (nel caso di rafforzamento locale), 360 giorni (nel caso di miglioramento sismico) o 450 giorni (nel caso di demolizione e ricostruzione). Il Comune notificherà alla Regione i nominativi degli eventuali soggetti inadempienti, in modo che si possa procedere a scorrimento. In ogni caso, il Comune, con cadenza almeno trimestrale dovrà informare la Regione sullo stato dei lavori per gli interventi finanziati.
- 7.5.** Per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo si fa espresso riferimento all'Allegato 6 delle Ordinanze 4007/12, 52/13 e 171/14.